



Comune di Poggio a Caiano  
(Prov. Di Prato)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 27 DEL 26/05/2023**

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER L'ANNO 2023.

Il giorno ventisei del mese di Maggio dell'anno duemilaventitre, alle ore 21:07, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di seconda convocazione.

Il Sindaco-Presidente Riccardo Palandri, constatato il numero legale - con l'assistenza degli scrutatori sigg. Bonfanti Matteo, Mancini Alessandro, Tasselli Yohannes - e con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea Meo - dà inizio alla trattazione del presente argomento.

Alla discussione sono presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Nominativo	Presente	Assente
PALANDRI RICCARDO	X	
BRESCI DILETTA	X	
CATALDI PATRIZIA	X	
BARONCELLI PIERO	X	
BRESCHI RENZO	X	
CAMPANELLI FABRIZIO	X	
MAZZONI MAURO	X	
BONFANTI MATTEO	X	
MANCINI ALESSANDRO	X	
PUGGELLI FRANCESCO	X	
VETTORI PAOLA	X	
PUCCI GIANLUCA	X	
TASSELLI YOHANNES	X	

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 0

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso dalla autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

### Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 295 del 19/12/2022), il quale ha disposto la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31/03/2023;
- - la circolare della Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell'Interno n. 128 pubblicata, in data 30 dicembre 2022, relativa al “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali”, che

proroga ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30/04/2023;

**Vista** la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**Vista** la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

**Dato atto** che le sopra citate delibere dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

**Atteso** che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

**Visto** altresì che l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Preso atto** che il soggetto affidatario dell’intero ciclo dei rifiuti per l’Ambito territoriale di riferimento in cui è situato il Comune di Poggio a Caiano è la società Alia Servizi Ambientali S.p.A. (Alia), in forza di contratto di servizio stipulato a seguito dell’espletamento di una gara europea;

**Considerato** che Alia, in conformità a quanto stabilito dal comma 683 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in applicazione del MTR, ha redatto la predisposizione del PEF degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022 che ha trasmesso all’Ente territorialmente competente;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Poggio a Caiano è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell’ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Rilevato** che ATO Toscana Centro, in data 23/05/2022, con delibera n. 7/2022 ha validato il Piano Economico Finanziario di ambito per il 2022-2025 e che questo Ente ha provveduto a prendere atto di detto PEF con delibera di consiglio n. 33 del 23/05/2022;

**Considerato** che per il 2023 è opportuno procedere alla determinazione delle tariffe annuali sulla base del PEF pluriennale validato da ATO come sopra indicato;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 15/09/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo quella approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 29/06/2021;

**Atteso** pertanto che la validazione del piano finanziario ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 159/99 e l'approvazione della tariffa di riferimento costituisce il presupposto per l'applicazione della TARI, nonché per la sua articolazione secondo le disposizioni del relativo Regolamento comunale e che per l'anno 2023 il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come determinato dal Piano Finanziario di cui sopra, ammonta ad € 2.062.375,00;

**Visto** l'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011;

**Richiamati** in particolare i commi dal 641 al 668 dell'art. 1, legge n. 147 del 2013 che disciplinano l'applicazione della TARI;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 7 aprile 2014 con la quale è stato disposto di avvalersi fino alla scadenza del contratto per la gestione del tributo, del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, quindi, di affidare ad ASM spa tutte le attività inerenti la gestione del nuovo tributo, con esclusione della fase coattiva, in conformità alle modalità di gestione del precedente tributo comunale denominato TARES e a quanto previsto della Legge 147/2013;

**Dato atto** che con atto rogiti del Notaio Cambi in data 24/02/2017, è avvenuta la fusione per incorporazione di ASM spa, Publiambiente spa e Cis Spa in Quadrifoglio spa che ha assunto la denominazione di Alia servizi ambientali spa e che, a seguito di tale atto tutte le attività svolte da Asm spa vengono svolte da Alia servizi ambientali spa;

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 41 del 06/04/2023 con la quale sono state determinate le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2023 come segue:

**Utenze non domestiche:**

- **31 maggio 2023** prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per i primi otto mesi (acconto fino al 31/08/2023). Il pagamento delle rate dovrà avvenire utilizzando i bollettini/f24 emessi da Alia e disponibili assieme all'avviso di pagamento;
- **31 ottobre 2023** rata a saldo della componente sui rifiuti calcolata per l'intera annualità, dedotti gli importi del precedente acconto. Il pagamento delle rate dovrà avvenire utilizzando i bollettini/f24 emessi da Alia e disponibili assieme all'avviso di pagamento;

**Utenze domestiche:**

- **31 maggio 2023** prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per i primi otto mesi (acconto fino al 31/08/2023);
- **31 ottobre 2023** rata a saldo della componente sui rifiuti calcolata per l'intera annualità, dedotti gli importi del precedente acconto;

**Precisato che**

- il tributo TARI è corrisposto per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e la tariffa è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; - il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutte gli oneri relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

**Evidenziato** quanto segue:

- l'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. titolato regolamento attuativo dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 “recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” prevede che “la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” e che “la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1”.

- per la “determinazione della tariffa”, l'art. 3 stabilisce che “sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato”. Gli enti locali devono, cioè, in primo luogo individuare il costo complessivo del servizio e procedere successivamente a determinare la tariffa;

- quanto alla composizione della tariffa, l'art. 3, comma 2, ribadisce – in ossequio all'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997 – che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”.

- la tariffa è dunque la somma di due parti: la parte fissa e la parte variabile. La parte fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti. La parte variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

- l'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 articola poi la tariffa in due fasce: una di utenza domestica e una non domestica.

In applicazione stretta della disciplina normativa sopra richiamata, il Comune di Poggio a Caiano ha ripartito i costi e determinato i coefficienti sulla base degli studi di monitoraggio commissionati all'ente gestore secondo i seguenti criteri:

- la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche viene effettuata sulla base dei risultati del monitoraggio dei flussi in entrata dei rifiuti urbani raccolti nel territorio e per effetto delle altre voci di costo che compongono la tariffa. Sulla base di tale monitoraggio, si ritiene di rideterminare, per l'anno 2021, la ripartizione secondo le seguenti percentuali: **Utenze Domestiche 56,50 % - Utenze non Domestiche 43,50%**; • per la determinazione dei Kc e Kd, finalizzati alla commisurazione della tariffa delle utenze non domestiche, il Comune di Poggio a Caiano ha scelto di attribuire il valore compreso tra quelli minimi e massimi indicati nella tabella n° 4 del D.P.R.158/99, confermando quelli adottati con le precedenti deliberazioni (Allegato B);

**Ritenuto**, conseguentemente, di approvare per l'anno 2023 la tariffa a metro quadro commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come riportato nell'allegato C);

**Rilevato** che il Comune stabilisce annualmente, come previsto dal Regolamento, le seguenti agevolazioni a carattere ambientale:

- Coefficienti di riduzione tariffaria da applicare alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata, limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 30% o, per le attività inerenti merci deperibili, del 50%
- Coefficienti di riduzione tariffaria da applicare alle utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore, limitatamente alla parte variabile e fino ad un massimo del 20%.

**Ritenuto**, quindi, di prevedere le riduzioni a carattere ambientale riportate nell'allegato D), come parte integrante e sostanziale;

**Atteso**, inoltre, che il Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) prevede, all'art. 23, la possibilità di introdurre ulteriori agevolazioni e riduzioni oltre a quelle già previste nella norma istitutiva attraverso apposito atto di Consiglio, prevedendone l'iscrizione a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Ritenuto**, pertanto, di adottare anche per l'anno in corso, a valere sia sulla parte variabile che fissa della tariffa delle utenze domestiche, la riduzione in base alle seguenti fasce di reddito ISEE:

- Riduzione del 50% per redditi fino ad € 8.500,00;
- Riduzione del 35% per i redditi da € 8.501,00 fino ad € 10.000,00;

Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente deve presentare, per l'anno di imposta 2023, apposita domanda allegando il modello ISEE in corso di validità, determinato ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159. L'agevolazione verrà concessa a valere sul primo avviso di pagamento utile della TARI 2023, nel caso in cui al momento dell'attribuzione del beneficio il pagamento sia già avvenuto l'erogazione avverrà tramite rimborso al contribuente. L'erogazione

avverrà fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione secondo la graduatoria da comporre in base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto;

**Atteso** che nel Bilancio di previsione 2023-2025, nell'annualità 2023, è stata prevista e stanziata la somma di € 12.548,00 finalizzata alla copertura delle sopra specificate agevolazioni;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi finanziari e del Responsabile del Servizio Tecnico, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 26/04/2023;

**Proposta** l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, per le seguenti motivazioni: consentire l'attivazione urgente delle procedure connesse all'approvazione del presente atto;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON 9 voti favorevoli, 4 contrari (Puggelli, Tasselli, Vettori, Pucci) espressi in forma palese

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2023 la ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche nelle percentuali del 56,50% per le utenze domestiche e 43,50% per le utenze non domestiche;
- 3) di confermare per l'anno 2023 i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, riportati nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare gli importi unitari delle tariffe riportati nell'allegato B) accluso a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di applicare per l'anno 2023, a norma degli art. 20 e 21 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), le riduzioni tariffarie di carattere ambientale per le utenze domestiche e non domestiche, secondo le seguenti modalità:
  - a) Utenze domestiche che utilizzano il composte: riduzione del 10% sulla parte variabile; b) Utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata: riduzione tariffaria limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 30% o, per le attività inerenti merci deperibili, fino ad un massimo del 50%;
  - c) Utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore: riduzione tariffaria limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 20%. I coefficienti da utilizzare per l'applicazione delle riduzioni di cui ai punti b), c), sono

contenuti nel prospetto allegato (C), che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento. Le domande per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui ai punti a), b), c), devono essere presentate corredate dalla documentazione attestante l'effettivo conferimento;

- 6) di adottare per l'anno 2023, per le utenze domestiche, la riduzione, a valere sia sulla parte fissa che variabile, in base alle seguenti fasce di reddito: a. riduzione del 50% per i redditi ISEE fino ad € 8.500,00; b. riduzione del 35% per i redditi ISEE da € 8.501,00 e fino ad € 10.000,00;
- 7) di prevedere che per poter beneficiare delle agevolazioni dovrà essere presentata apposita domanda come meglio dettagliato in narrativa;
- 8) di dare atto che nello schema di Bilancio di Previsione 2023 è stata prevista la somma di euro 12.548,00 finalizzata alla copertura delle agevolazioni;
- 9) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario e di supporto a provvedere con propri atti per l'esecuzione del presente deliberato.
- 10) di trasmettere copia del presente atto alla Direzione per la fiscalità locale del Ministero della Finanza entro 30 giorni dalla data di esecutività e di disporre che si provveda alla sua pubblicazione per avviso ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze 101/E del 17 aprile 1998.
- 11) di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2023.

Il Consiglio con 9 voti favorevoli, 4 contrari (Puggelli, Tasselli, Vettori, Pucci) espressi in forma palese delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000, per la seguente motivazione: consentire l'attivazione urgente delle procedure connesse all'approvazione del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Riccardo Palandri

Il Segretario Comunale  
Andrea Meo

Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)